CAMERA DEI DEPUTATI N. 256-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

nella seduta del 21 dicembre 1948

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2°, della Costituzione e concernente modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.

Presentata alla Presidenza il 27 gennaio 1949

ONOREVOLI COLLEGHI ! Nella ricerca di maggiori entrate per far fronte a nuove esigenze di spese sembrarono possibili al Governo alcuni inasprimenti fiscali nel settore delle imposte di fabbricazione e con decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, furono ritoccate le aliquote delle imposte sulla birra, sugli oli di semi e sui filati.

L'imposta di fabbricazione sulla birra è stata elevata da lire 150 a lire 250 per ettolitro grado e si presume che il gettito annuo salga in conseguenza da lire 1.500 milioni a 2.500 milioni. La nuova aliquota è quasi ragguagliata alla percentuale di svalutazione della moneta, essendo stata aumentata di poco più di 40 volte quella vigente prima della guerra.

L'imposta sugli oli di semi è stata elevata a lire 3.000 per quintale, con una maggiorazione di 25 volte in confronto di quella vigente fino al 1945, stabilita in lire 120 al quintale. L'inasprimento appare largamente sopportabile, specialmente se si considera che il prezzo dell'olio di oliva, per la scarsa produzione dell'annata agraria testè decorsa, tende ad elevarsi in misura superiore alle lire 50.000 per quintale e che gli oli di semi essendo prodotti a costi più bassi, consentono buoni margini di guadagno. Il raffronto tra il costo delle due specie di oli avrebbe potuto consentire, sotto l'aspetto esclusivamente fiscale, un'aliquota superiore per l'imposta di fabbricazione degli oli di semi; ma la moderazione può essere consigliata dall'intento di stabilire un prezzo di essi che possa agire favorevolmente su quello dell'olio di olivo.

Con la fissazione di una aliquota unica, quale che sia la destinazione degli oli di semi, cessa di aver vigore il sistema instaurato durante l'ultima guerra di tassare in modo più gravoso gli oli destinati ad usi industriali.

Si presume che dal nuovo assetto, il gettito dell'imposta di che trattasi, salga da lire 325 milioni ad oltre un miliardo, con un incremento non inferiore ai 700 milioni.

L'imposta di fabbricazione sui filati, fu istituita come è noto, col decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1. Col decreto-legge in esame si sono aumentate le aliquote in una misura che mediamente si aggira intorno al doppio. È per altro da considerare che con un recente provvedimento si è stabilita la riduzione a 2/3 dell'aliquota dell'imposta sull'entrata relativa ai trasferimenti dei filati e dei tessuti di guisa che il più gravoso trattamento, in sede di imposta di fabbricazione, non è tale in senso assoluto, dovendosi tener conto della perdita derivante all'erario dalla riduzione dell'imposta sull'entrata. Il criterio seguito trova giustificazione nella minore possibilità di evasione che l'imposta di fabbricazione presenta rispetto a quella sull'entrata e nella maggiore perequazione, che l'imposta applicata una volta tanto sulla produzione, presenta rispetto alla tassazione multipla dei successivi passaggi nel corso del ciclo produttivo.

L'articolo 8 del decreto-legge che stabilisce le nuove aliquote dell'imposta sui filati richiede, a giudizio della Commissione, qualche lieve modifica.

Si è anzitutto rilevata l'opportunità di assimilare tributariamente ai filati di cotone i filati di fiocco di fibra artificiale che hanno valore analogo ai primi, nonchè i filati di quelle industrie che, sebbene producano filati con sistema di lavorazione e macchinari affini a quelli dei lanieri, filano fibre miste provenienti nella quasi totalità da stracci e cascami rigenerati con presenza di quantità minime di lana (non superiori al 5 per cento). E in tal senso è stata integrata la dizione del n. 1) del detto articolo 8.

I filati misti contenenti oltre il 5 per cento di lana è parso invece più conveniente – dato che sono lavorati e prodotti dalla stessa categoria dei lanieri dando poi luogo a tessuti e manufatti posti in commercio come lane miste – comprenderli nel n. 4) dello stesso articolo 8 che riguarda perciò ora i filati di lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantità superiore al 5 per cento in mista intima con altre fibre, rigenerate o non.

Sempre per quanto riguarda i filati di lana, al criterio di fissare le aliquote per i vari scaglioni dei titoli dei filati è apparso meglio rispondere quello di fissare le aliquote in misura esattamente proporzionale al titolo, adottandosi due aliquote soltanto, una per i titoli più bassi ed una lievemente più elevata per i titoli più alti. Questo sistema ripartisce meglio il tributo in rapporto alle variazioni di titolo e quindi al valore commerciale del prodotto.

E, pertanto, per i filati di lana misuranti fino a 20.000 metri per chilogrammo, si propone di stabilire l'aliquota di lire 7 per ogni 1.000 metri e per quelli misuranti più di 20.000 metri per chilogrammo, l'aliquota di lire 8 per ogni 1.000 metri, arrotondandosi a 1.000 le frazioni superiori ai 500 metri.

Per effetto delle modificazioni introdotte nella dizione del n. 1 e del n. 4 dell'articolo 8, sono diventati superflui il n. 9 ed il n. 11 per le lettere *a*) *b*) *c*) *d*) del medesimo articolo 8.

Dette disposizioni sono state conseguentemente soppresse mantenendosi soltanto il disposto della lettera *e*) del n. 11, divenuto nella nuova redazione il n. 10.

L'articolo 8 resta, in conseguenza di quanto detto, modificato come appresso:

« Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, sono stabilite, per il periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950, come appresso:

1°) Per ogni chilogrammo di filato di solo cotone (sodo, cascami o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale; o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa, misurante:

a)	fino a	12.000	metri		L.		20
b)	più di	12.000	fino a	20.000	metri	»	36
c)	»	20.000	»	30.000	»	»	56
d)	»	30.000	»	44.000	»	»	80
e)	»	44.000	»	61.000	»	»	150
f)	»	61.000	»	78.000	»	»	220
g)	»	78.000	»	95.000	»	»	300
h)	»	95.000	»	112.000	»	»	380
i)	»	112.000	»	129.000	»	»	470
l)	»	129.000	»	145.000	»	»	570
m)	»	145.000	»	163.000	»	»	680
n)	»	163.000	»	180.000	»	»	820
o)	»	180.000	»	210.000	»	»	1.100
p)	»	210.000	»	244.000	»	»	1.400
q)	»	244.000	metri		»		1.700

I filati di cui sopra sono classificati come tali, anche se contengono lana in quantità non superiore al 5 per cento.

2°) Per ogni chilogrammo di filato di lino o di canapa, misurante:

a)	fino a	1.000	metri		L.	8	
b)	più di	1.000	fino a	2.100	metri	»	16
c)	»	2.100	»	7.000	»	»	30
d)	»	7.000	»	15.000	»	»	70
e)	»	15.000	»	25.000	»	»	120
f)	»	25.000	»	35.000	»	»	170
g)	»	35.000	»	45.000	»	»	240
h)	»	45.000	»	50.000	»	»	320
i)	»	50.000	metri		»	450	

3°) Per ogni chilogrammo di filato di juta » 25

4°) Per ogni chilogrammo di filato di lana (vergine, cascame o rigenerata), o di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantità superiore al 5 per cento in mista intima con altre fibre, rigenerate o non, misurante:

a) fino a 20.000 metri lire 7 per ogni mille metri;

b) più di 20.000 metri lire 8 per ogni mille metri.

Le frazioni superiori a 500 metri si arrotondano in mille, agli effetti della liquidazione dell'imposta.

5°) Per ogni chilogrammo di filato di seta tratta, semplice . . . L. 350

6°) Per ogni chilogrammo di filato di cascame di seta pettinata (chappe). » 230

7°) Per ogni chilogrammo di filato di seta cardata (burretta) . . . » 50

8°) Per il filato di fibra artificiale a filamento continuo (compresi lamette e crini, e di filati di lanasel, lanalux e simili) che nella lunghezza di 4.500 metri pesa:

a) meno di 60 grammi: per ogni chilogrammo L. 252

b) grammi 60 fino a 125 escluso: per ogni chilogrammo » 210

c) grammi 125 o più: per ogni chilogrammo » 168

9°) Per ogni chilogrammo di filato di fibre tessili non nominate, è dovuta l'imposta stabilita per il filato delle fibre sopraindicate al quale esso è assimilato dal repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali.

10°) Filati in mista intima non nominati: come quelli della fibra più tassata che entra nella loro composizione, tenuto conto, quando sia previsto, del rapporto tra lunghezza e peso.

11°) Agli effetti della tassazione la lunghezza dei filati ritorti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 10 viene moltiplicata per il numero dei filati semplici di cui è composto il ritorto.

12°) Per ogni chilogrammo di filato, costituito da filati semplici diversamente tassati, si applica la media ponderale delle imposte relative ai filati semplici di cui il filato ritorto è composto, a meno che i filati componenti il ritorto abbiano scontato l'imposta propria.

Sulle confezioni e sui manufatti tessili, sui cucirini, sugli spaghi, cordami, forzine, rafforzine, lusino e simili, importati dall'estero e fabbricati con i filati di cui al presente articolo, è dovuta la sovrimposta di confine in base alle aliquote dell'imposta di fabbricazione vigente per i filati di cui risultano costituiti secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Circa la misura degli aumenti di aliquota, il criterio generale seguito, sia per i filati di cotone che per quelli di lino, di canapa, di cotone e di seta artificiale è stato quello di una elevazione proporzionale meno elevata per i titoli più bassi e più elevata per i titoli più alti.

Quanto al modo di accertamento e di riscossione dell'imposta sui filati di produzione nazionale, viene mantenuto per l'anno in corso il sistema dell'abbonamento, già applicato nel biennio precedente, in ragione della capacità di produzione risultante dal numero dei fusi di filatura o dal numero delle filiere e della durata e tipo della lavorazione (articolo 9). L'abbonamento può essere fissato senza alcuna detrazione per presumibili esportazioni, ovvero tenendosi conto della incidenza delle dovute restituzioni di imposta sui prodotti esportati: in questo secondo caso non spetta, come è ovvio, nessun rimborso di imposta per i filati o manufatti all'atto dell'esportazione.

L'articolo 11, che sostituisce l'articolo 10 del decreto legislativo 3 gennaio 1947 n. 1, regola il particolare sistema di tassazione della produzione discontinua dei piccoli fabbricanti a carattere artigiano e stagionale in base all'accertamento effettivo della lavorazione. In ordine a tale articolo sembra opportuno elevare da lire 600.000 a lire 800.000 il limite massimo di imposta entro il quale i fabbricanti possono essere considerati artigiani. Allo scopo poi di semplificare quanto più è possibile le formalità da osservarsi per l'esercizio di tali industrie artigiane compatibilmente con le esigenze degli accertamenti fiscali, sembra opportuno

stabilire che la dichiarazione di lavoro venga presentata ogni due mesi anziché mensilmente. In applicazione di tali criteri, il primo e il secondo comma dell'articolo 11 vanno modificati come appresso:

L'articolo 10 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, è sostituito come segue:

« I fabbricanti che abbiano una produzione annua presunta di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua non superiore a lire 800.000, sono considerati artigiani e, come tali, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base alla quantità e qualità di filati da produrre ed alle aliquote d'imposta vigenti.

« Detti fabbricanti, almeno 10 giorni prima dell'inizio della lavorazione sono tenuti a presentare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di lavoro bimestrale, se lavorano per un periodo di tempo superiore a sei mesi, oppure un'unica dichiarazione per tutto il periodo di attività nell'anno, se la loro lavorazione ha carattere stagionale ed in ogni modo non superiore a sei mesi ».

È da notare la disposta soppressione della tassazione diretta dei cucirini, degli spaghi e prodotti simili, essendo tassati i filati che li costituiscono. Ciò è disposto dall'articolo 14, che sopprime i nn. 10 e 11 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, che prevedeva la assoggettabilità all'imposta di tali manufatti. Opportunamente si esentano anche i filati di canapa misuranti non più di 1.000 metri per ogni chilogrammo, ottenuti da esercenti filatori a mano e destinati alla fabbricazione di cordami e di spaghi.

Onorevoli colleghi, la vostra Commissione vi propone che il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, sia convertito in legge a termine dell'articolo 77, comma secondo della Costituzione, con le modificazioni dell'articolo 8 e del primo e secondo comma dell'articolo 11 di cui si è detto sopra.

SCOCA, *Relatore*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, contenente modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, contenente modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, *con le seguenti modificazioni:*

« Il primo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, sono stabilite, per il periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950, come appresso:

1°) Per ogni chilogrammo di filato di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale: o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco,

cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa, misurante:

a)	fino a	12.000	metri		L.		20
b)	più di	12.000	fino a	20.000	metri	»	36
c)	»	20.000	»	30.000	»	»	56
d)	»	30.000	»	44.000	»	»	80
e)	»	44.000	»	61.000	»	»	150
f)	»	61.000	»	78.000	»	»	220
g)	»	78.000	»	95.000	»	»	300
h)	»	95.000	»	112.000	»	»	380
i)	»	112.000	»	129.000	»	»	470
l)	»	129.000	»	145.000	»	»	570
m)	»	145.000	»	163.000	»	»	680
n)	»	163.000	»	180.000	»	»	820
o)	»	180.000	»	210.000	»	»	1.100
p)	»	210.000	»	244.000	»	»	1.400
q)	»	244.000	metri		»		1.700

I filati di cui sopra sono classificati come tali, anche se contengono lana in quantità non superiore al 5 per cento.

2°) Per ogni chilogrammo di filato di lino o di canapa, misurante:

a)	fino a	1.000	metri		L.		8
b)	più di	1.000	fino a	2.100	metri	»	16
c)	»	2.100	»	7.000	»	»	30
d)	»	7.000	»	15.000	»	»	70
e)	»	15.000	»	25.000	»	»	120
f)	»	25.000	»	35.000	»	»	170
g)	»	35.000	»	45.000	»	»	240
h)	»	45.000	»	50.000	»	»	320
i)	»	50.000	metri		»		450

3°) Per ogni chilogrammo di filato di juta » 25

4°) Per ogni chilogrammo di filato di lana (vergine, cascame o rigenerata), o di lana (vergine, cascame o rigenerata) in quantità superiore al 5 per cento in mista intima con altre fibre, rigenerate o non, misurante:

a) fino a 20.000 metri lire 7 per ogni mille metri;

b) più di 20.000 metri lire 8 per ogni mille metri.

Le frazioni superiori a 500 metri si arrotondano in mille, agli effetti della liquidazione dell'imposta.

5°) Per ogni chilogrammo di filato di seta tratta, semplice . . . L. 350

6°) Per ogni chilogrammo di filato di cascame di seta pettinata (chappe). » 230

7°) Per ogni chilogrammo di filato di seta cardata (burretta) . . . » 50

8°) Per il filato di fibra artificiale a filamento continuo (compresi lamette e crini,

e di filati di lanasel, lanalux e simili) che nella lunghezza di 4.500 metri pesa:

a) meno di 60 grammi: per ogni chilogrammo L. 252
b) grammi 60 fino a 125 escluso: per ogni chilogrammo » 210
c) grammi 125 o più: per ogni chilogrammo » 168

9°) Per ogni chilogrammo di filato di fibre tessili non nominate, è dovuta l'imposta stabilita per il filato delle fibre sopraindicate al quale esso è assimilato dal repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali.

10°) Filati in mista intima non nominati: come quelli della fibra più tassata che entra nella loro composizione, tenuto conto, quando sia previsto, del rapporto tra lunghezza e peso.

11°) Agli effetti della tassazione la lunghezza dei filati ritorti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 10 viene moltiplicata per il numero dei filati semplici di cui è composto il ritorto.

12°) Per ogni chilogrammo di filato, costituito da filati semplici diversamente tassati, si applica la media ponderale delle imposte relative ai filati semplici di cui il filato ritorto è composto, a meno che i filati componenti il ritorto abbiano scontato l'imposta propria.

« Il primo e secondo comma dell'articolo 11 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

L'articolo 10 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, è sostituito come segue:

« I fabbricanti che abbiano una produzione annua presunta di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua non superiore a lire 800.000, sono considerati artigiani e, come tali, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base alla quantità e qualità di filati da produrre ed alle aliquote d'imposta vigenti.

« Detti fabbricanti, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione sono tenuti a presentare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di lavoro bimestrale, se lavorano per un periodo di tempo superiore a sei mesi, oppure un'unica dichiarazione per tutto il periodo di attività nell'anno, se la loro lavorazione ha carattere stagionale ed in ogni modo non superiore a sei mesi ».